



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

BERGAMO

ORIGINALE

ADOZIONE NUOVE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.	Nr. Progr.	200
	Data	03/10/2018
	Seduta Nr.	46

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno TRE del mese di OTTOBRE alle ore 10:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
BERTOCCHI CAMILLO	SINDACO	Presente	
RUGGERI PIETRO	ASSESSORE	Presente	
BONOMI ELENA	ASSESSORE	Presente	
CARLESSI MARIANGELA	ASSESSORE	Assente	
LORENZI AIMONE ANDREA	ASSESSORE	Assente	
Totale Presenti	3	Totale Assenti	2

Assenti giustificati i signori:

CARLESSI MARIANGELA; LORENZI AIMONE ANDREA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MOSCATO GIOVANNA

In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **200** del **03/10/2018**

Numero Proposta **225** del **25/09/2018**

Area: AREA V - TECNICA

OGGETTO

ADOZIONE NUOVE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL RESPONSABILE DELL'AREA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non Favorevole</p> <p>Data 03/10/2018</p> <p>IL RESPONSABILE AREA V - TECNICA RAVANELLI WARNER</p>
<p>IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:</p> <p><input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non Dovuto</p> <p>Data 03/10/2018</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO GAROFALO CETTINA</p>

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 di emanazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche e integrazioni;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/03/2018 ad oggetto “Approvazione Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020”, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 06/03/2018 ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2018/2020”, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 23/04/2018 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000)”, esecutiva ai sensi di legge.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 209 del 11/10/2017 ad oggetto “Adozione misure per il miglioramento della qualità dell'aria”, esecutiva ai sensi di legge.

VISTO l'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria - Accordo di Programma del Bacino Padano -, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia – Romagna, sottoscritto in data 09/06/2017, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione UE attualmente pendenti.

VISTA la d.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 ad oggetto “Approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA).

CONSIDERATO che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare, in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme.

PRESO ATTO che:

- il suddetto accordo di programma individua le misure temporanee da mettere in atto in maniera omogenea, i criteri per la loro attivazione e gli impegni di ciascuno dei soggetti aderenti;
- le misure temporanee omogenee sono articolate su due livelli, in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ e della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento di ARPA Lombardia.

CONSIDERATO che dette misure temporanee omogenee si applicano nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle fasce 1 e 2, come definite dalla d.G.R. n. 2578/2014.

VISTE le risultanze del Tavolo tecnico di confronto tra questo Ente ed i Comuni limitrofi di Albino, Gorle, Nembro, Pradalunga, Ranica, Selvino, Torre Boldone e Villa di Serio, tenutosi in data 18/09/2018, durante il quale è emersa l'opportunità di condividere l'adozione di alcune delle misure temporanee previste dalla d.G.R. n. 7095/2017.

RITENUTO pertanto di adottare, in forma volontaria, nel periodo 01/10/2018-31/03/2019 le seguenti misure temporanee previste dal richiamato Accordo di Programma del Bacino Padano, ad eccezione delle limitazioni relative alla circolazione veicolare, come di seguito disposto:

Misure temporanee di 1° livello.

- 1.1 Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (*in presenza di impianto di riscaldamento alternativo*) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle;
- 1.2 Introduzione del limite a 19°C (*con tolleranza di 2°C*) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 1.3 Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 1.4 Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco e fuochi d'artificio;
- 1.5 Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (*falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; Sono fatte salve tutte le combustioni inerenti eventi organizzati, autorizzati o patrocinati dal comune, nonché quelli legati ad eventi di interesse pubblico (*castagnate, sagre,...*) per i quali verrà inoltrata comunicazione telematica al protocollo comunale almeno 48 ore prima dell'evento, con indicazione di tipologia eventi, giorno e durata.

Misure temporanee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello).

- 2.1 Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (*in presenza di impianto di riscaldamento alternativo*) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle.

Procedure di attivazione delle misure temporanee.

Le procedure per l'attivazione delle sopraccitate misure temporanee omogenee al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di PM10 correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, sono riportate nella tabella sottostante.

Nelle procedure di seguito descritte si intende per concentrazione di PM10 il valore medio giornaliero misurato in una stazione identificata di riferimento per ogni area di applicazione. La stazione di riferimento potrà essere o una stazione fisica o una stazione virtuale, ovvero derivante dall'aggregazione dei dati di più stazioni e sarà individuata da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali sulla base delle caratteristiche del territorio e della rete di monitoraggio di qualità dell'aria.

LIVELLO di ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	SEMAFORO
NESSUNA ALLERTA	Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM ₁₀ secondo le persistenze di cui ai punti successivi.	
PRIMO LIVELLO	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM ₁₀ , sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (<i>giornate di controllo</i>) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (<i>ovvero martedì e venerdì</i>), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	
SECONDO LIVELLO	Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione PM ₁₀ , sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (<i>giornate di controllo</i>) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (<i>ovvero martedì e venerdì</i>), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	
NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE	Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (<i>ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso</i>), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.	
CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)	Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (<i>arancio o rosso</i>) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m ³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti; 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m ³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.	

VISTE altresì le misure strutturali vigenti di cui alle d.G.R. n. 7095/2017, n. 7696/2018 e n. 449/2018, relative a:

- dal **1° ottobre 2018** in avanti, fermo della circolazione dei veicoli alimentati a benzina di classe emissiva Euro 0 ed alimentati a diesel di classe emissiva fino a Euro 2, nelle giornate da lunedì a venerdì (*esclusi i giorni festivi infrasettimanali*) dalle 7:30 alle 19:30;
- dal **1° ottobre 2018** al **31 marzo 2019**, fermo della circolazione dei veicoli alimentati a diesel di classe emissiva Euro 3, nelle giornate da lunedì a venerdì (*esclusi i giorni festivi infrasettimanali*) dalle 7:30 alle 19:30;
- divieto di circolazione permanente per tutto l'anno 24 ore su 24 dei motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0;
- dal **1° ottobre 2018** al **31 marzo 2019**, fermo della circolazione dei motocicli e ciclomotori a due tempi euro 1, da lunedì a venerdì (*esclusi i giorni festivi infrasettimanali*) dalle ore 7:30 alle ore 19:30;
- a decorrere dal **1° ottobre 2018** divieto di utilizzo di generatori di calore domestici, già in esercizio e alimentati a biomassa legnosa, classificati 0 o 1 stelle;
- a decorrere dal **1° gennaio 2020** divieto di utilizzo di generatori di calore domestici, già in esercizio e alimentati a biomassa legnosa, classificati 0 o 1 o 2 stelle;
- a decorrere dal **1° ottobre 2018** divieto di installazione di generatori alimentati a biomassa legnosa inferiori alla classe 3 stelle;
- a decorrere dal **1° gennaio 2020** divieto di installazione di generatori alimentati a biomassa legnosa inferiori alla classe 4 stelle;
- a decorrere dal **1° ottobre 2018** obbligo di utilizzo di pellet di qualità, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, certificato conforme alla classe A1 norma UNI EN ISO 17225-2 mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- deroga al divieto di combustione di residui vegetali limitata a piccoli cumuli inferiori a 3 metri steri per ettaro nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m. (*200 m. nel caso di Comunità Montane*) e solo in alcuni limitati casi, previa comunicazione al Comune.

VISTI:

- l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*";
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1982, n. 285 e s. m. e i. "*Nuovo codice della strada*";
- le D.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008 e DGR n.2578 del 2014 del 31 ottobre 2014;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 6675 del 07/06/2017;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 7095 del 18/09/2017;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 7696 del 12/01/2018;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 449 del 02/08/2018;

A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono espressamente richiamate e condivise, le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria come esposte in premessa e qui intese integralmente richiamate;
2. **DI RIBADIRE** le misure strutturali disposte da Regione Lombardia per il miglioramento della qualità dell'aria come esposte in premessa e qui intese integralmente richiamate;
3. **DI DARE ATTO** che con successiva Ordinanza Sindacale sarà data attuazione a dette misure, riservandosi in capo al Sindaco la valutazione di eccezionali deroghe in riferimento ad eventi/iniziative, non ripetitive, considerate di rilevante interesse pubblico per il territorio;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta spesa e che dall'attuazione dello stesso non derivano oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;
5. **DI DEMANDARE** ai Responsabili dell'Area Tecnica e della Polizia Locale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, il prosieguo dell'iter gestionale, ivi compreso la più ampia pubblicizzazione delle presenti misure verso la cittadinanza.

Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione, ad unanimità di voti favorevoli, resi ed espressi nelle forme di legge, viene **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Autonomie Locali (D. Lgs. n. 267/2000).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 200 DEL 03/10/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CAMILLO BERTECCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GIOVANNA MOSCATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).